

CONVENZIONE ATTUATIVA

del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY" - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA, SALUTE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

E

L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

L'Università degli Studi "Link Campus University" - Dipartimento di Scienze della Vita, della Salute e delle Professioni Sanitarie (di seguito indicata anche solo come "Università", "Link" o "Ateneo"), diretto dal Prof. Francesco Rossi, con sede e domicilio fiscale in Via del Casale di San Pio V – 00165 Roma, CF/PI n. 11933781004, rappresentata dal Direttore Generale Roberto Russo giusta delibera 44/2022 del Consiglio di Amministrazione, seduta del 23 giugno 2022, di seguito in forma abbreviata anche solamente "Link" (PEC lcu@pec.unilink.it);

e

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento (di seguito indicato anche solo come "Ordine"), legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Tiziana Dal Lago, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ordine medesimo in Trento, Via Provina n. 3 (PEC ordinefarmacistitn@pec.fofi.it);

di seguito congiuntamente indicate anche solo come "Parti";

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 27 del d.P.R. 382/1980, che prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati *"al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"*;

- l'art. 8, comma 1, della Legge 341/1990, a mente del quale *“per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”*;

- il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, il quale stabilisce, tra le altre cose, che gli Ordini:

a) sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

c) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* e, in particolare, l'art. 1, in base al quale *“l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico [...] in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13R [...] abilita all'esercizio della professione di farmacista”*, e l'art. 3, il quale stabilisce che *“gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 [...] comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione”*;

- il secondo comma del citato art. 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca *“sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio”*;

- il Decreto Interministeriale, assunto dal Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della salute, del 5 luglio 2022, n. 651, recante *“Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13R (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163)”*, e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede quanto segue: *“Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in*

Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13R abilita all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione";

- l'art. 2 co. 2 del Decreto Interministeriale del 5 luglio 2022, n. 651, a mente del quale "Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale";

- l'art. 2 co. 3 del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui "Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico- scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio" e il successivo comma 5 che stabilisce che "Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3";

- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147, recante la "Revisione dell'ordinamento della Classe del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 'Farmacia e farmacia industriale' di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007", che ha definito l'ordinamento dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13R Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;

- il Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, stipulato, ai sensi dell'articolo 2 co. 3 del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e

dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco;

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, la presente Convenzione:

- specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito, "TPV");
- definisce le modalità di attivazione, svolgimento e valutazione del TPV;
- sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dagli Atenei e dall'Ordine provinciale di Trento;

CONSTATATO CHE

- l'Università degli Studi "Link Campus University" ha interesse ad attivare il tirocinio pratico-valutativo richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale in Farmacia (Classe LM-13R) previsto dalla Legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE);

- le Farmacie di comunità indicate nell'elenco consultabile al *link* _____ (di seguito anche solo "Farmacie"), che verrà aggiornato periodicamente, si offrono per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e, quindi, hanno dichiarato di aderire a questa Convenzione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate, stabilito che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Recepimento del Protocollo FOFI/CRUI

1. È recepito il Protocollo sottoscritto in data 5 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco.

2. Il Protocollo di cui al precedente comma 1 viene allegato alla presente Convenzione (Allegato A) e ne diviene parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Regolamento del tirocinio e ulteriori Convenzioni stipulate

1. Il TPV si svolgerà nel rispetto della disciplina vigente in materia e, in particolare, del Decreto Interministeriale del 5 luglio 2022, n. 651, e del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147, nonché del Regolamento Didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (LM 13R) dell'Università degli Studi "Link Campus University", del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023 (Allegato A) e del "Regolamento di TIROCINIO CURRICULARE PRATICO-VALUTATIVO (TPV)" allegato alla presente convenzione (Allegato B).

2. Tutti i documenti allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ogni loro eventuale modifica e/o integrazione deve avvenire per iscritto ed essere concordata tra le Parti.

Art. 3 – Finalità e contenuti

1. La Link, per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, di durata semestrale, volto a fornire agli studenti in Farmacia specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-valutativa al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.

2. Le Farmacie mettono a disposizione della Link le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo degli studenti del Corso di Laurea magistrale abilitante della classe LM-13R. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art. 4 – Norme di sicurezza e polizza assicurativa

1. Le attività pratiche verranno svolte nelle Farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia e conformemente a quanto disciplinato nel Protocollo *sub* Allegato A.

2. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

3. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di idonea copertura per infortuni.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679.

2. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 6 – Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio pratico-valutativo è rimessa a specifici accordi occorsi tra il/la tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante.

2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art. 7 – Disciplina

1. L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art. 8 – Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua stipula e ha durata di tre anni e potrà essere modificata e/o rinnovata previa intesa tra le Parti.

2. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC.

3. In caso di recesso esercitato ai sensi del precedente comma 2, l'Ordine e le Farmacie dovranno comunque assicurare il completamento di eventuali TPV in corso.

4. Si dà atto che dall'attivazione della presente Convenzione non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 9 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

2. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall'Ordine.

3. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del d.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione le Parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Russo

ORDINE DEI FARMACISTI DI TRENTO

La Presidente dell'Ordine

Dott.ssa Tiziana Dal Lago